



CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

23/23

DECRETO DIRIGENZIALE N. 410 /DA del 21 LUG. 2023

**Oggetto:** Contenzioso LA BRACA ALESSIA C/ CAS liquidazione Sentenza n. 1978/2023 del TAR CATANIA solo per spese legali.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio dinnanzi al TAR CATANIA R.G 90/2023 tra le parti LA BRACA ALESSIA cod. fisc. LBRLSS89T55I754X c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 1978/2023 del 23/6/2023, notificata in forma esecutiva in pari data, che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato, tra l'altro, al rimborso delle spese legali d per € 1100 oltre accessori per una spesa complessiva di € 1467,29;

**Che** con PEC del 20/7/2023 il legale della Sig.ra La Braca, acc. Gaetano Costa, ha comunicato il codice IBAN della propria cliente ed il dettaglio delle spese da liquidare

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 1467,29 sul capitolo n. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025, denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 1978/2023 del 23/6/2023 del TAR CATANIA, che si allega, il pagamento di € 1467,29 in favore di LA BRACA ALESSIA nata a Siracusa il 15/12/1989 cod. fisc. LBRLSS89T55I754X, mediante bonifico sul c/c IBAN IT17P 06230 17102 000015 544570 alla stessa intestato ;

**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f.  
Ing. Dario Costantino*



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 90 del 2023, proposto da Alessia La Braca, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fontana e Gaetano Costa, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Francesco Mauceri in Catania, Via Conte Ruggero n. 9;

***contro***

Consorzio Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***avverso***

il mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti inviata il 7 dicembre 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1. Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2023 e depositato in data 18 gennaio 2023 la ricorrente ha rappresentato quanto segue.

La signora Alèssia La Braca e il figlio Daniele Pietro Demko erano rispettivamente la moglie ed il figlio del sig. Ilshan Demko, nato a Corovode (Albania) il 17 aprile 1988.

Quest'ultimo è deceduto lungo l'autostrada Messina Palermo nei pressi del Comune di Cefalù il 18 luglio 2022 a causa di un incidente stradale verificatosi all'ingresso di una galleria nella quale si era sviluppato un incendio.

Il 7 dicembre 2022 la ricorrente, agendo anche nella qualità di genitore esercente la responsabilità sul figlio Daniele Pietro, ha formulato un'istanza di accesso agli atti nei confronti del Consorzio Autostrade Siciliane, chiedendo espressamente di conoscere i dati del responsabile della sicurezza della galleria nella quale era avvenuto l'incidente in cui era morto il signor Demko nonché di esaminare ed estrarre copia del rapporto per l'incendio occorso all'interno della galleria il 18 luglio 2022, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 264/2006, unitamente alle prescritte comunicazioni, della scheda della galleria redatta ai sensi dell'art. 10 del detto decreto legislativo asseverata da un tecnico qualificato e contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche esistenti ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall'allegato 2 del medesimo decreto, dei verbali delle visite periodiche effettuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, al fine di verificare la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti della galleria, le valutazioni della "commissione Permanente per le Gallerie" circa la conformità della galleria di cui si tratta ai requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento alla documentazione di sicurezza prevista dall'allegato 4 in uno alle prescrizioni di adeguamento, degli eventuali provvedimenti adottati dalla commissione per il



mancato rispetto dei requisiti di sicurezza in galleria e del verbale delle ispezioni periodiche di cui all'articolo 12 del detto d.lgs. della commissione.

Essendo rimasta inevasa l'istanza avanzata con l'atto introduttivo del giudizio la deducente ha proposto la domanda in epigrafe.

1.1. L'intimato Consorzio Autostrade Siciliane non si è costituito in giudizio.

1.2. In data 15 marzo 2023 la parte ricorrente ha depositato nel fascicolo informatico la nota del Consorzio Autostrade Siciliane prot. n. 03/RPCT del 25 gennaio 2023.

1.3. Con ordinanza 27 marzo 2023, n. 1011 è stata disposta l'acquisizione, con onere a carico della parte ricorrente, della nota di diffida e risarcimento del danno inviata dalla ricorrente a mezzo PEC il 17 novembre 2022 (espressamente citata nell'istanza di accesso agli atti datata 7 dicembre 2022), unitamente alla documentazione comprovante la trasmissione della stessa al Consorzio Autostrade Siciliane.

La parte ricorrente ha dato esecuzione alla misura istruttoria in data 27 marzo 2023.

1.4. Con successiva ordinanza 24 aprile 2023, n. 1344 è stato evidenziato che non risultava possibile aprire i *files* depositati dalla parte ricorrente, in esecuzione dell'ordinanza istruttoria, posto che il sistema segnalava un errore; pertanto, la misura istruttoria è stata reiterata nei termini e con le modalità ivi precisate.

La parte ricorrente ha dato esecuzione alla reiterata misura istruttoria con deposito documentale in data 24 aprile 2023.

1.5. Alla camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023, presente il difensore della parte ricorrente, come da verbale, la causa in è stata trattenuta in decisione.

#### DIRITTO

1. La parte ricorrente ha lamentato la *Violazione e mancata applicazione delle disposizioni contenute nel 2° comma dell'articolo 22 della legge 241/90 e successive integrazioni e modificazioni.*

Dopo aver richiamato gli artt. 22, comma 2, e 25 della legge n. 241/1990,

l'esponente ha argomentato di aver presentato con nota del 7 dicembre 2022 motivata istanza di accesso al Consorzio intimato (ente pubblico regionale non economico sottoposto al controllo della Regione Siciliana) per potere visionare ed estrarre copia della documentazione indicata nella predetta che, all'evidenza, è necessaria per avere maggiori informazioni su quanto accaduto al proprio congiunto e, anche ai fini di una tutela giudiziaria, per verificare il rispetto da parte del Consorzio intimato delle prescrizioni previste dalla normativa in materia di sicurezza per le gallerie della rete autostradale transeuropea.

In difetto di riscontro, la deducente ha chiesto - con l'atto introduttivo del giudizio - all'adito Tribunale di ritenere e dichiarare che il Consorzio Autostrade Siciliane non ha inteso riscontrare la legittima richiesta di accesso inoltrata il 7 dicembre 2022, ordinando al predetto ente di dare esecuzione alla suddetta e nominando in caso di mancata attuazione un commissario *ad acta* che provveda al posto dell'ente inadempiente nonché, infine, di trasmettere gli atti alla competente Procura della Corte dei Conti per i procedimenti del caso.

2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.

2.1. In via preliminare il Collegio evidenzia che non era onere della parte ricorrente avversare la nota del Consorzio Autostrade Siciliane prot. n. 03/RPCT del 25 gennaio 2023, adottata nelle more del giudizio, nota con la quale, fatta salva la comunicazione all'interessata (per il tramite del legale) del nominativo del responsabile della sicurezza delle gallerie alla data dell'incidente (18 luglio 2022), il predetto Consorzio ha ritenuto la richiesta avanzata non pertinente, segnalando alla deducente che la documentazione attestante la dinamica dell'incidente avrebbe potuto essere richiesta presso le Autorità giudiziarie preposte.

Ed invero, il giudizio in materia di accesso di cui all'art. 116 cod. proc. amm. è un giudizio di impugnazione - merito, nel senso che il meccanismo di instaurazione è di tipo impugnatorio, ma è diretto non alla mera eliminazione dell'atto impugnato (come l'ordinario giudizio impugnatorio che si conclude con una sentenza costitutiva), ma alla pronuncia di una decisione sul rapporto in funzione sostitutiva

dell'Amministrazione; in tal senso il giudizio in materia di accesso è un "giudizio sul rapporto", poiché oggetto del giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso, che si conclude, ove l'accertamento abbia avuto esito positivo, con una sentenza di condanna dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.

116, comma 4, cod. proc. amm., all'esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti; qualora, nel corso del giudizio sopravvengano determinazioni della Pubblica Amministrazione detentrici dei documenti il ricorrente non è tenuto ad impugnarli con motivi aggiunti, poiché l'accertamento definitivo del diritto contenuto in sentenza si impone su ogni sopravvenuta determinazione dell'Amministrazione; diversamente, in caso di giudizio impugnatorio in senso stretto, il ricorrente è tenuto ad impugnare gli atti di riesercizio del potere adottati in pendenza del giudizio per estendere ad essi gli effetti dell'eventuale pronuncia caducatoria del Giudice, altrimenti limitata al solo atto impugnato (e, per questo verso, non più utile per il ricorrente, dovendosi, pertanto, concludere il giudizio, in mancanza di impugnazione, con pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse); il Giudice dell'accesso è tenuto, invece, ad esaminare il contenuto degli atti sopravvenuti di riesercizio del potere nel corso di giudizio al fine di valutare se permanga l'interesse del ricorrente alla pronuncia di merito (e, dunque, nell'ottica della permanenza delle condizioni dell'azione al momento della decisione del giudizio), potendo accadere che atti sopravvenuti di ostensione dei documenti adottati dall'amministrazione soddisfino appieno l'interesse del ricorrente rendendo non più necessaria la pronuncia di merito (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2022, n. 3454).

2.2. Va poi osservato che le esigenze conoscitive della parte ricorrente sono state soddisfatte con la citata nota del Consorzio Autostrade Siciliane prot. n. 03/RPCT del 25 gennaio 2023, con la quale, si ribadisce, il Consorzio intimato ha comunicato il nominativo del dirigente responsabile della sicurezza delle gallerie alla data dell'incidente (18 luglio 2022).

2.3. Va osservato ulteriormente che nell'istanza di accesso agli atti datata 7 dicembre 2022, la deducente ha chiesto di prendere visione, al fine di esaminarli ed estrarne copia, dei seguenti atti:

- rapporto per l'incendio occorso all'interno della galleria il 18 luglio 2022, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, unitamente alle prescritte comunicazioni;
- scheda della galleria redatta ex art. 10 del detto decreto legislativo asseverata da un tecnico qualificato e contenente le caratteristiche e le dotazioni impiantistiche esistenti ai fini della valutazione della rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall'allegato 2 del medesimo decreto;
- verbali delle visite periodiche effettuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, al fine di verificare la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti della galleria;
- valutazioni della "commissione permanente per le gallerie" circa la conformità della galleria di cui si tratta ai requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento alla documentazione di sicurezza prevista dall'allegato 4 in uno alle prescrizioni di adeguamento;
- ciascun eventuale provvedimento adottato dalla commissione per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza in galleria;
- verbale delle ispezioni periodiche di cui all'art. 12 del detto decreto legislativo della commissione.

Nella citata istanza di accesso la parte ricorrente ha espressamente richiamato la nota di diffida e di risarcimento del danno del 17 novembre 2022; in detta nota la parte ricorrente, dopo aver richiamato (anche in relazione al contesto temporale e spaziale) il sinistro occorso al coniuge in data 18 luglio 2022, ha evidenziato, in particolare e per quanto di interesse, che:

- un incendio aveva causato una vistosa colonna di fumo che fuoriusciva dalla corsia opposta a quella percorsa dal sig. Ilsjan Demko della galleria antistante;
- che la visibilità era (ulteriormente) impedita dal fumo che fuoriusciva dalla

galleria "Carbonara" antistante il viadotto a causa di un incidente avvenuto nella corsia opposta;

- che il sinistro *de quo* costituisce conseguenza della deliberata scelta (del Consorzio intimato) di privare il tratto di strada in questione dei sistemi di sicurezza e, segnatamente, di una sala operativa per il controllo, attraverso sofisticate attrezzature, di tutte le gallerie e le colonnine SOS della tratta autostradale.

2.4. Tutto ciò premesso in punto di fatto, il Collegio osserva, in primo luogo, che – in virtù del puntuale richiamo alla nota di diffida e di risarcimento del danno del 17 novembre 2022 - l'istanza di accesso in esame deve essere ricondotta alla tipologia dell'accesso c.d. difensivo, in ragione della sottesa necessità dell'istante di articolare le proprie difese, assai verosimilmente nell'ambito di un giudizio risarcitorio, alla luce del chiaro tenore della domanda di riparazione per equivalente monetario formulata in sede stragiudiziale.

La motivazione della detta istanza di accesso, attraverso il richiamo alla precedente domanda risarcitoria formulata in sede stragiudiziale, appare idonea ai fini di interesse, in quanto risultano introdotti elementi che consentono la verifica della sussistenza del nesso di strumentalità necessaria (tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare); invero, come chiarito dalla giurisprudenza, non si richiede all'istante una *probatio diabolica* in termini di utilità, ma solo una prospettazione delle ragioni che rendono la documentazione oggetto dell'accesso necessaria a tutela della posizione giuridica tutelanda (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 14 novembre 2022, n. 14921).

Nello specifico, poi, sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale – quanto alle esigenze di cura o difesa di interessi giuridici – della parte ricorrente alla ostensione della detta documentazione, in ragione dell'astratta inerenza dei documenti richiesti con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso.



Inoltre, sussiste un "collegamento" certo tra i documenti richiesti e difese da apprestare in quanto, al di là della contestazione formulata dal Consorzio intimato (nella citata nota prot. n. 03/RPCT del 25 gennaio 2023), circa la dinamica del sinistro (al di fuori della galleria, nella direzione opposta rispetto a quella dove si è verificata un incendio e circa 300 metri dall'imbocco, e non all'ingresso della galleria nella quale si era sviluppato l'incendio), risulta evidente che la domanda ostensiva avanzata dall'esponente si lega - ferma la necessità di puntuale ricostruzione della dinamica e delle cause dell'incidente nonché di accertamento delle eventuali responsabilità, ciò che naturalmente esula dal presente giudizio - da un lato al non contestato scoppio di un incendio in galleria e, dall'altro, alla affermata assenza dei sistemi di sicurezza nel tratto di strada in questione.

Osserva il Collegio che nel *"caso di accesso difensivo, la valutazione in merito alla ricorrenza, in concreto, dell'esigenza difensiva prospettata dall'istante e della pertinenza del documento rispetto all'esigenza stessa deve essere effettuata in astratto, prescindendo da ogni apprezzamento circa la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante, ovvero senza che possa essere apprezzata la fondatezza o l'ammissibilità della domanda giudiziale che l'interessato potrebbe, in ipotesi, proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso, né tantomeno sindacata la concreta utilità della documentazione ai fini dell'ulteriore conclusione del giudizio. Ciò che compete all'Amministrazione (e successivamente al giudice, in sede di sindacato sull'operato di questa), sulla base della motivazione della richiesta di accesso è pertanto la verifica dell'astratta inerenza del documento richiesto con la posizione soggettiva dell'istante e gli scopi che questi intende perseguire per il tramite dell'accesso. Ne consegue che l'Amministrazione non può subordinare l'accoglimento della domanda alla (propria) verifica della proponibilità e/o ammissibilità di azioni in sede giudiziaria. Ciò in quanto il giudice dell'accesso non è e non deve essere il giudice della "pretesa principale" azionata o da azionare. E[gl]i respinge la pretesa se la stessa gli appaia platealmente infondata, temeraria, od emulativa e la accoglie negli altri casi, in*

quanto la trasparenza e l'ostensione degli atti è la regola, e la non ostensione è l'eccezione" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1450).

Va dunque ribadito che l'Amministrazione non può spingersi a valutare se gli atti richiesti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali (che possono essere anche alternative alla Giustizia Amministrativa), posto che l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso né, addirittura, allo stesso Giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 19 dicembre 2022, n. 7905).

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso proposto, nei sensi e nei termini precisati, deve essere ordinato all'intimato Consorzio Autostrade Siciliane di consentire alla parte ricorrente l'accesso - sotto forma di presa visione ed estrazione di copia - alla documentazione richiesta con istanza in data 7 dicembre 2022 entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla notificazione ove antecedente.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l'effetto ordina all'intimato Consorzio Autostrade Siciliane di consentire alla parte ricorrente l'accesso alla documentazione richiesta con istanza in data 7 dicembre 2022 entro il termine sopra stabilito.

Condanna l'intimato Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi €. 800,00 (Euro ottocento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate; ritenuto, inoltre, che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Agnese Anna Barone, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Giovanni Giuseppe Antonio Dato**

**IL PRESIDENTE**

**Pancrazio Maria Savasta**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.